



C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005286 - 26/04/2016
USCITA
Allegati : 0

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:ac

Roma, 26 APR. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Verona
Via Tezone, 5
37122 Verona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 108/2016_ formazione professionale continua

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 5 aprile u.s., con la quale si chiedono chiarimenti in merito:

- alla applicabilità dell'istituto dell'esenzione nei confronti dell'iscritto che gode della riduzione dall'obbligo formativo prevista all'articolo 5, del Regolamento per la formazione professionale continua;
- alla previsione dell'esonero di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del citato Regolamento,

si osserva, nell'ordine, quanto segue.

L'iscritto che abbia compiuto - o compia nel corso del triennio formativo i 65 anni di età - e goda dunque della riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo, può essere dispensato dallo svolgimento della formazione qualora ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 6, del Regolamento in materia di formazione professionale continua.

L'interpretazione delle previsioni di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua enunciate all'articolo 6, comma 1, lettere *b*) e *c*), pur se restrittiva, va colta nella loro connessione con la previsione dell'esonero disposta alla precedente lettera *a*). Si ritiene, pertanto, che "la malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare" e gli "altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore", rilevino ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo soltanto qualora determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione